

PRONETMCR-124

lit



5547/14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sezione II penale

Udienza in camera di consiglio
del 11.12.2013

Sentenza n. 2546 / 2013
Reg. gen. n. 33566/2013

composta dai signori

| | |
|----------------------------|------------------|
| dott. Domenico Gentile | Presidente |
| dott.ssa Mirella Cervadoro | Consigliere |
| dott. Luigi Lombardo | Consigliere |
| dott. Andrea Pellegrino | Consigliere est. |
| dott. Sergio Beltrani | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto nell'interesse di VELARDO Antonio, nato a Napoli il 29.06.1977, attualmente in custodia cautelare in carcere per questa causa, rappresentato e assistito dall'avv. Fabio Lattanzi e dall'avv. prof. Gilberto Lozzi avverso l'ordinanza n. 461/2013 del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del riesame in data 20.05.2013;

rilevata la regolarità degli avvisi di rito;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

letti i motivi nuovi presentati in data 27.11.2013;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;

sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott. Massimo Galli che ha chiesto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria nonché la discussione della difesa che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

[Handwritten mark]

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 19.02.2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria disponeva nei confronti di VELARDO Antonio la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla seguente incolpazione:

capo O); reato di cui agli artt. 81, 110, 648-ter cod. pen., 7 l. 203/1991 (in Brancaleone dal 21.12.2006 a tutt'oggi).

Il VELARDO è accusato (in incolpazione) di avere impiegato in attività economica, in concorso con Cuppari Antonio e Fitzsimons Henry James, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, somme di denaro provenienti sia da delitti non colposi non meglio accertati che da delitti commessi dalla criminalità organizzata, specificamente dal locale operante in Africo (RC) e Brancaleone (RC) ed in particolare dal delitto di associazione mafiosa e dal delitto di traffico di sostanze stupefacenti, nella costruzione del complesso turistico denominato "Gioiello del Mare" sito nel Comune di Brancaleone; in particolare, VELARDO impiegando somme di denaro a partire dal 05.07.2007, data del primo contratto di mutuo stipulato in favore della RDV dai Fitzsimons. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. e per agevolare l'organizzazione mafiosa denominata 'ndrangheta ed in particolare il locale di Africo.

1.1. Avverso la predetta ordinanza, VELARDO Antonio proponeva ricorso per riesame chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato o, in subordine, la riforma dello stesso con applicazione di una misura meno afflittiva.

1.2. Con ordinanza in data 20.05.2013, il Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del riesame, rigettava il gravame confermando il provvedimento impugnato.

1.3. Avverso detto provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione deducendo:

-l'inosservanza dell'art. 648-ter cod. pen. in relazione all'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.;

-la violazione dell'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.;

-l'inosservanza dell'art. 7 l. 203/1991 in relazione all'art. 606,

comma 1 lett. b) cod. proc. pen..

2. Con riferimento al primo motivo, denuncia il ricorrente la inconfigurabilità a carico del VELARDO del reato di cui all'art. 648-ter cod. proc. pen. non potendosi la condotta addebitata al VELARDO essere sussunta nel modello astratto previsto dalla norma incriminatrice non avendo il Tribunale di Reggio Calabria Individuato i reati presupposto né tantomeno le condotte materiali ad essi sottostanti. Ma non solo. Lamenta il ricorrente come nell'ordinanza impugnata la sussistenza dei reati presupposto venga paradossalmente ricavata non dal riferimento a specifici accadimenti storici ma dalla detenzione patita in passato dal Fitzsimons per reati diversi commessi in epoche sconosciute e per il quale lo stesso ha già scontato, più di trent'anni addietro, la pena di anni otto di reclusione.

3. Con riferimento al secondo motivo, denuncia il ricorrente come le censure svolte in sede di riesame circa la provenienza illecita del denaro di cui alla contestazione erano state completamente ignorate dal Tribunale di Reggio Calabria il quale, con la tecnica del copia-incolla, aveva pedissequamente e meccanicamente riprodotto le medesime argomentazioni spese dal giudice per le indagini preliminari nel provvedimento applicativo della misura in atto.

4. Con riferimento al terzo motivo, denuncia il ricorrente come ad avviso del Tribunale di Reggio Calabria il delitto di reimpiego di capitali asseritamente commesso dal VELARDO risulterebbe - in modo non corretto - aggravato dal fine di agevolare l'attività della 'ndrangheta, ed in particolare del locale di Africo.

4.1. In particolare, sostiene il ricorrente come dall'elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte emergerebbe come l'aggravante in questione presupponga un grado di coinvolgimento psicologico da parte del soggetto agente che va ben al di là della mera consapevolezza attribuita al VELARDO circa il fatto che gli effetti della sua condotta avrebbero potuto riverberarsi a favore di un'associazione di stampo mafioso: consapevolezza di cui, peraltro, lo stesso Tribunale di Reggio Calabria avrebbe dimostrato di dubitare affermando che la finalizzazione dell'azione delittuosa compiuta a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, anche se non fosse stata pienamente conosciuta dal richiedente, poteva essere

N

correttamente contestata perché conoscibile usando la normale diligenza.

5. Nei motivi nuovi la difesa denuncia:

-l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 648-ter cod. proc. pen.;

-la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle censure già dedotte avanti al Tribunale del riesame;

-l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 7 l. 203/1991;

-la manifesta illogicità del provvedimento impugnato con riferimento ai contenuti di talune telefonate intercettate.

5.1. Con riferimento al primo motivo nuovo, evidenzia il ricorrente come gli specifici riferimenti contenuti nella seconda parte della contestazione rendono evidente come la fattispecie concorsuale venga impropriamente evocata in rubrica nei confronti di tutti e tre gli indagati. In realtà, come al Cuppari si contesta il reimpiego di somme illecite dal dicembre 2006 senza alcun riferimento ad apporti concorsuali (morali o materiali) degli altri due indagati, al VELARDO ed al Fitzsimons si contesta il reimpiego di somme illecite dal luglio 2007 senza alcun riferimento a contributi concorsuali di sorta del Cuppari: quindi, anche sul mero piano letterale, la contestazione è di reimpiego "monosoggettivo" a carico del Cuppari e di distinto ed autonomo reimpiego, questa volta in concorso, tra VELARDO e Fitzsimons.

Peraltro, dal tenore del provvedimento impugnato non è dato comprendere da quali elementi sia stata tratta la convinzione che il ricorrente abbia realizzato in territorio estero un illecito penalmente rilevante per lo Stato estero nonché se l'illecito fiscale sia stato commesso da altri o dallo stesso ricorrente.

5.2. Con riferimento al secondo motivo nuovo, si lamenta come l'apporto motivazionale del provvedimento impugnato in punto confutazione dei rilievi difensivi enunciati in sede di riesame sia di fatto mancato: invero, sulla principale doglianza difensiva a sostegno dell'impugnazione consistente nell'assoluta indeterminatezza della fattispecie contestata, il Tribunale di Reggio Calabria ha ripetuto alla lettera le considerazioni espresse dal giudice per le indagini preliminari con la sola aggiunta del riferimento ai reati fiscali quali delitto presupposto, non altrimenti precisato e commesso, solo

verosimilmente, in Irlanda.

5.3. Con riferimento al terzo motivo nuovo, lamenta il ricorrente come in sostanza il provvedimento impugnato abbia seguito un percorso interpretativo "destrutturante" che propone un addebito cautelare completamente sfornito di consistenza oggettiva e soggettiva nonché aggravato da una circostanza non conosciuta ma conoscibile con l'ordinaria diligenza. Invero, il riferimento al "ruolo" rivestito da Cuppari - definito dal Tribunale del riesame Interfaccia della cosca dei Morabito - non può certo costituire in sé, elemento idoneo a fondare l'aggravante contestata: viene pertanto meno l'unico elemento richiamato dal provvedimento impugnato posto a sostegno della ricorrenza dell'aggravante contestata (anche) sotto forma di avvalimento. E, del resto, pare difficile fare applicazione della regola giurisprudenziale del "metodo mafioso" ad un investimento a mezzo bonifico bancario di una somma di denaro, asseritamente provento di pregressa attività illecita, in un'attività edilizia perfettamente lecita.

Peraltro, dal momento che il Tribunale di Reggio Calabria ritiene ben contestata l'aggravante anche in relazione alla sua possibile ulteriore forma di manifestazione consistente nell'agevolazione dell'attività di associazione mafiosa, si rende evidente come - in questa ultima ipotesi - non risulta soddisfatto il requisito giurisprudenziale consistente nella cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale: conclusione che si trae dal fatto che il ricorrente persegue un esclusivo interesse personale rappresentato dalla volontà di locupletazione dell'investimento effettuato.

5.4. Con riferimento al quarto motivo nuovo, evidenzia il ricorrente come le telefonate (espressamente richiamate nel provvedimento impugnato) n. 3438, 4350, 4844 e 5234 sono del marzo 2009, in epoca quindi molto successiva rispetto al tempo di commissione delle condotte contestate e tali, pertanto, da non poter logicamente fondare alcuna consapevolezza in capo al ricorrente in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Prima di procedere all'esame dei vari profili di doglianza sollevati dal

ricorrente, si rende prodromico chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte delle decisioni adottate dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi) né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato (ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate) trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo sulla motivazione della Suprema Corte è, dunque, circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione intoccabile in sede di legittimità:

- a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata;
- b) l'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che le hanno determinate;
- c) il mancato affioramento di alcuni dei predetti vizi dall'atto impugnato (Cass., Sez. 6, n. 5334 del 22.04.1992-dep. 26.05.1993, Verdelli ed altro, rv. 194203).

Con riguardo al tema dei limiti del sindacato di legittimità, delineati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato che la predetta novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il cd. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da

rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.

7. Fermo quanto precede, i rilievi sollevati dal ricorrente con riferimento al primo motivo di doglianza, sviluppato con la prima censura del c.d. "motivi nuovi", rendono doveroso procedere ad un inquadramento dogmatico del reato in contestazione.

7.1. Come è noto, se con il riciclaggio si puniscono le condotte che mirano a "ripulire" i proventi illeciti, recidendo il loro collegamento all'attività criminosa [delittuosa] da cui sono derivati, onde impedire l'accertamento di tale provenienza, con la previsione sanzionatoria dell'art. 648-ter cod. pen. si vuole reprimere, invece, residualmente, il reimpiego in attività economiche e finanziarie dei proventi illeciti.

7.2. La ricettazione e il reimpiego hanno in comune la ricezione di denaro o di altra utilità di provenienza illecita, ma, mentre la ricettazione richiede una generica attività di profitto che giustifica l'impiego che del denaro o dell'altra utilità l'agente abbia fatto, proprio per perseguire l'anzidetta finalità di profitto (per l'effetto tale impiego costituirebbe un *post factum* non punibile), nel reimpiego l'elemento specializzante (e penalmente rilevante) è rappresentato dalla specificità dell'impiego "in attività economiche o finanziarie".

7.3. In ragione della "clausola di sussidiarietà" prevista nell'art. 648-ter cod. pen., la fattispecie incriminatrice del reimpiego illecito non è applicabile a coloro che abbiano già commesso il delitto di ricettazione o quello di riciclaggio e che, successivamente, con determinazione autonoma (al di fuori, cioè, della iniziale ricezione o sostituzione del denaro), abbiano poi impiegato ciò che era frutto già di delitti a loro addebitati: in tale evenienza, il reimpiego del denaro si atteggia, infatti, come *post factum* non rilevante. Per converso, la norma incriminatrice del reimpiego è applicabile a coloro che, con "unicità di determinazione teleologica originaria" abbiano ricevuto o sostituito denaro di provenienza illecita per impiegarlo in attività economiche o finanziarie: in tale evenienza, nel reimpiego è "assorbita" la recedente attività di ricezione o di sostituzione (cfr., Cass., Sez. 2, n. 16434 del 26/03/2013-dep. 11/04/2013, Piccioni).

7.4. Ai fini della distinzione tra l'ipotesi di reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. (impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita) e

quella di cui all'art. 648-bis cod. pen.(riciclaggio), assume decisivo rilievo l'elemento costituito dalla necessaria contestualità tra la sostituzione dei beni e la destinazione degli stessi (anche a livello di determinazione volitiva) non solo alla specifica finalità (propria del reato di riciclaggio) di far perdere le tracce della loro origine illecita ma anche a quella di realizzare tale obiettivo proprio mediante l'impiego in attività economiche o finanziarie (Cass., Sez. 2, n. 4800 dell'11/11/2009-dep. 04/02/2010, Maldini).

7.5. La vera chiave di lettura interpretativa per cogliere il *proprium* del reimpiego, e le differenze rispetto alla ricettazione comune, passa necessariamente attraverso il significato normativo da attribuire all'espressione "attività economiche o finanziarie", che, nel difetto di esplicite indicazioni ricavabili dallo stesso art. 648-ter cod. pen., si deve necessariamente trarre da altre norme, contenenti la relativa definizione. Al riguardo, un'importante ausilio per poter dare concretezza al concetto di "attività economica", lo si trova nell'art. 2082 cod. civ. che, nel definire la nozione giuridica di imprenditore, qualifica come tale colui che "esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi", e nei successivi artt. 2135 e 2195 dello stesso codice che, a loro volta, qualificano l'imprenditore agricolo e quello commerciale. Perché possa parlarsi di attività economica (anche ai fini sanzionatori del "reimpiego" illecito) occorre si sia in presenza di un'attività finalizzata alla "produzione" o allo "scambio" di beni o di servizi, dovendosi intendere per tale, comunque, non solo l'attività produttiva in senso stretto, ossia quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche l'attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, ed altresì ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle sopra menzionate norme del codice civile. In una tale ottica, in questo concetto di attività economica, rientra anche l'attività di finanziamento (cioè l'attività in forza della quale un soggetto presta professionalmente denaro a chi lo richiama, mediante contratti di mutuo od altri contratti di credito), che è tipica attività di scambio, in quanto nel contratto di mutuo e, più in generale, nei contratti di credito la dazione del denaro è effettuata a titolo oneroso. Anche tale attività può rilevare ai fini del "reimpiego" illecito, giacché è a questa che la norma incriminatrice si riferisce allorché richiama la

M

nozione di "attività finanziaria". Nel difetto di indicazioni in senso contrario contenute nel testo dell' art. 648-ter cod. pen., perchè si possa parlare di impiego penalmente perseguibile in attività economiche e/o finanziarie non è neppure imposto un limite quantitativo minimo al valore dell'investimento: può configurare pertanto l'elemento oggettivo del reato anche il reimpiego di una modesta somma di denaro provento di una qualsiasi attività delittuosa. Un limite che deve ritenersi sussistente concerne, invece, le modalità e la direzione dell'impiego. Se questo deve essere effettuato nell'ambito di "attività" economiche o finanziarie, occorre in sostanza che si sia in presenza di condotte professionali, caratterizzate dai requisiti della stabilità e/o della non occasionalità: non può così ritenersi sussistente il reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. nel comportamento di chi, occasionalmente, abbia speso in un esercizio commerciale una somma di denaro proveniente da delitto: tale soggetto sarà chiamato a rispondere normalmente di ricettazione, in relazione alla precedente condotta di ricezione della somma, ovvero di riciclaggio, laddove l'intento perseguito sia stato quello della "ripulitura" del compendio criminoso. Laddove l'investimento sia effettuato nell'ambito di "attività" economiche e/o finanziarie nel senso suindicato deve invece ribadirsi l'irrelevanza dei profili quantitativi dello stesso, che possono semmai essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione della pena: ricorrerà quindi il reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. nel comportamento di chi investa i proventi illeciti (pur quantitativamente modesti) nell'ambito della propria attività imprenditoriale, organizzata e gestita professionalmente, mentre la pochezza quantitativa della somma reimpiegata potrà essere tenuto in conto ai fini del trattamento sanzionatorio e/o della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

8. Inquadrata la figura delittuosa in contestazione e passando al primo motivo di doglianza - ripreso e sviluppato nel primo c.d. "motivo nuovo" - ritiene questo Collegio come lo stesso appala fondato ed imponga l'accoglimento del ricorso.

Secondo la ricostruzione del Tribunale di Reggio Calabria, l'accusa distingue due separate e diverse operazioni di reimpiego realizzate in tempi diversi e con risorse finanziarie diverse: una prima operazione condotta dal coindagato Cuppari nel dicembre 2006 con denari

provenienti dal delitto di associazione mafiosa e traffico di sostanze stupefacenti ed una seconda operazione di reimpiego effettuata dal VELARDO in concorso con il Fitzsimons con denari provenienti dal terrorismo ed altri reati nel luglio del 2007; la provenienza da reato fiscale del denaro reimpiegato dal VELARDO e dal Fitzsimons è formulata in via di mera ipotesi dal Tribunale di Reggio Calabria e s'incanala verso una non consentita criminalizzazione dell'autoriciclaggio da reato tributario. Il Tribunale di Reggio Calabria, in risposta alla censura difensiva relativa all'esatta individuazione del delitto presupposto del reato di reimpiego ascritto al VELARDO evidenzia come "... le ingenti movimentazioni di denaro indirizzate dalla VFI di Fitzsimons e VELARDO alla RDV di Cuppari Antonio ... costituiscono - quantomeno - frutto di illeciti di natura fiscale secondo la legislazione del paese di provenienza": pertanto, l'ordinanza impugnata, come correttamente evidenziato dalla difesa, nel tentativo di superare le censure mosse in merito all'assoluta indeterminatezza della contestazione in punto provenienza da delitto delle somme reimpiegate (delitti non colposi, non meglio accertati, verosimilmente commessi in territorio irlandese), finisce per adottare una interpretazione "alternativa" (rispetto a quella individuata dal giudice per le indagini preliminari) dell'addebito tale da riaffermare in ogni caso la non riferibilità all'indagato del segmento di condotta concernente i proventi di associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di stupefacenti.

Peraltro, se in ossequio alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, con riferimento all'accertamento del reato presupposto, la prova del verificarsi del delitto che costituisce antecedente necessario non presuppone un giudiziale accertamento, né l'individuazione del responsabile, bastando che il fatto risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere del reato di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter cod. pen. ovvero essere delineato nell'imputazione ed accertato in esito al processo anche solo per sommi capi quanto alle esatte modalità di commissione (cfr., Cass., Sez. 2, n. 36913 del 28/09/2011-dep. 13/10/2011, Lopalco, rv. 251151; Cass. n. 36940 del 21/05/2008-dep. 26/09/2008, Magnera, rv. 241581), è altrettanto vero che - pur in presenza di una condivisibile e consolidata "tolleranza" interpretativa - resti comunque indispensabile che il delitto

presupposto risulti almeno astrattamente configurabile (Cass., Sez. 5, n. 495 del 15/10/2008-dep. 09/01/2009, Argiri Carrubba, rv. 242374) ed individuato – quantomeno – in ordine alla sua tipologia ed alle coordinate (non solo temporali) atte a tratteggiarlo: ciò non si verifica allorché il giudice si limiti semplicemente ad ipotizzare l'esistenza del reato presupposto, sulla base del carattere sospetto delle operazioni di una non meglio precisata precedente attività delittuosa. Nella fattispecie, non solo non risulta raggiunta la soglia dell'accertamento giudiziale del reato presupposto né risulta nemmeno indicato (nei limiti sopra precisati) il *genus* dell'illecito presupposto, ma nemmeno risulta integrato il "sospetto amministrativo" di riciclaggio, ossia quella particolare situazione che – ai sensi dell'art. 41 d.lvo n. 231/2007 – impone ai destinatari della disciplina antiriciclaggio, la segnalazione dell'operazione sospetta di riciclaggio-reimpiego all'UIF. Ma non solo. Nessuna indicazione fornisce il Tribunale di Reggio Calabria sugli elementi in base ai quali ritiene che il VELARDO avesse realizzato in territorio estero (verosimilmente, ma non sicuramente, in Irlanda) un illecito penalmente rilevante per lo Stato estero e se l'illecito fiscale sia stato commesso da altri o dallo stesso ricorrente. A questo riguardo, evidente appare l'errore del Tribunale di Reggio Calabria che non sembra considerare il c.d. "privilegio di autoriciclaggio" di cui all'*incipit* dell'art. 648-ter cod. pen. che esclude da sanzione penale il soggetto che realizza condotte di reimpiego (nonché riciclaggio e ricettazione) su utilità provenienti da delitto presupposto dal medesimo commesso.

9. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come il provvedimento impugnato ricostruisca il delitto contestato al prevenuto in termini così sfumati e generici in relazione all'individuazione del delitto presupposto - avendo proceduto a riferirsi a mere ipotesi di reato sfornite da connotazione materiale e, al contempo, di qualificazione giuridica - da concretare il vizio di omessa ed erronea motivazione sui punti sopra evidenziati, ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., cui segue l'annullamento con del provvedimento impugnato.

10. Passando al secondo motivo di doglianza (ripreso nel secondo "motivo nuovo"), lamenta il ricorrente l'uso, o meglio l'abuso, da parte del Tribunale di Reggio Calabria della tecnica del copia-incolla evidenziando come il provvedimento impugnato abbia ricalcato, anche

nel refusi, la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura cautelare. Questo motivo risulta infondato. Invero, se è stato ritenuto nullo per difetto di motivazione il provvedimento del giudice che riproduca alla lettera ampi stralci della parte motiva di altra pronuncia, è altrettanto vero che la medesima giurisprudenza fa salva l'ipotesi nella quale l'utilizzo di detta tecnica di redazione manifesti una autonoma rielaborazione da parte del decidente e dia adeguata risposta alle doglianze proposte dal ricorrente (Cass., Sez. 4, n. 7031 del 05/02/2013-dep. 12/02/2013, Conti, rv. 254937).

Nella fattispecie, il ricorso a detta tecnica compilativa non appare censurabile e, soprattutto, non ha determinato nullità del provvedimento avendo i giudici di seconde cure provveduto a fornire una valutazione autonoma del materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione (v. pag. 27 e ss. del provvedimento).

11. Pari giudizio di infondatezza va rivolto nei confronti del terzo motivo di doglianza, ripreso nel terzo e nel quarto "motivo nuovo".

Al riguardo va evidenziato come il Tribunale di Reggio Calabria, con motivazione totalmente scevra di vizi ed incompletezza, ha tratto la ricorrenza dell'aggravante in contestazione in capo al VELARDO dalla condivisione di intenti e dal lavoro a così stretto contatto - disvelato eloquentemente dalle intercettazioni captate - svolto con esponenti della criminalità organizzata.

Condivisibile l'orientamento giurisprudenziale sul punto (Cass., Sez. 5, n. 10966 del 08/11/2012-dep. 08/03/2013, Minniti, rv. 255206) secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991 - Integrata dalla finalità di agevolare l'associazione di tipo mafioso - ha natura oggettiva e si trasmette, pertanto, a tutti i concorrenti nel reato, di guisa che è sufficiente che l'aspetto volitivo - espresso nella norma con il riferimento al "fine di agevolare" l'associazione mafiosa - sussista in capo ad alcuni, o anche ad uno soltanto, dei predetti concorrenti nel medesimo reato; così come giustificata appare la valutazione dell'attribuibilità della medesima aggravante a chi ignorasse la finalizzazione della condotta delittuosa ma versi in una situazione di ignoranza colpevole (Cass., Sez. 6, n. 24025 del 30/05/2012-dep. 18/06/2012, Di Mauro, rv. 253114).

12. In conclusione, il ricorso - per le motivazioni precedentemente

adotte - va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame.

Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..

PQM

Annulla con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.

Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..

Così deliberato in Roma l'11.12.2013

Il Consigliere estensore

Dott. Andrea Pellegrino



Il Presidente

Dott. Domenico Gentile

